

LA STAZIONE APPALTANTE PUÒ RICORRERE A STRUMENTI DI APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMI SE NE DIMOSTRA LA MAGGIORE CONVENIENZA ECONOMICA RISPETTO ALLE PROCEDURE DI ACQUISTO CENTRALIZZATE

Con parere in funzione consultiva n. 54 del 16 ottobre 2024 l'**ANAC** ha confermato che è possibile derogare al generale obbligo di **avvalersi delle procedure centralizzate di acquisto**, così come introdotte e disciplinate agli **artt. 26, Legge n. 488/1999 e 1, Decreto-Legge n. 95/2012, conv. in Legge n. 135/2012**, purché la Stazione Appaltante dimostri adeguatamente la maggiore convenienza economica della decisione di ricorrere a procedure di acquisto autonome.

Alla luce delle norme richiamate è difatti previsto che i contratti stipulati dalle amministrazioni in violazione dell'obbligo di approvvigionarsi aderendo a convenzioni/accordi quadro esistenti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Fanno eccezione, per espressa previsione di legge, gli acquisti effettuati senza ricorrere a convenzioni/accordi quadro attivi ove sia data evidenza del fatto che

(i) la procedura autonoma consenta l'approvvigionamento dei medesimi beni e servizi ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto centralizzati e

(ii) che tra l'amministrazione interessata e l'impresa affidataria non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, comma 1, Decreto-Legge n. 95/2012).

La possibilità di derogare ai canali di approvvigionamento centralizzati è altresì perimetrata da consolidata giurisprudenza, che a tal fine richiede **(a)** che la Stazione Appaltante fornisca specifica motivazione e giustifichi il ricorso alla gara autonoma per la maggiore convenienza di quest'ultima – in termini sia qualitativi che quantitativi – rispetto alle convenzioni/accordi quadro e **(b)** che a tale valutazione di convenienza si giunga in esito a una valutazione comparativa dei costi da effettuarsi *ex ante*, ossia prima dell'indizione della gara stessa, e non *ex post*, in ossequio al principio di economicità dell'attività amministrativa e al divieto di aggravio del procedimento.

La decisione di ANAC torna a mettere in chiaro le condizioni di praticabilità di decisioni in deroga da parte delle amministrazioni; in tal senso chiarisce la piena conformità, al quadro di principi delineato, della scelta di un'amministrazione di bandire autonoma gara e di non ricorrere alla convenzione Consip per prestazioni confrontabili (seppur non identiche) con quelle oggetto del proprio fabbisogno, quando sorretta dalla valutazione comparativa ex ante tra il valore del contratto in essere e prossimo alla scadenza e il valore del contratto con l'aggiudicatario della convenzione (nella specie con un aumento del valore pari al 300%) e perciò motivata dalla maggiore convenienza economica di una nuova procedura.